

Roma, 7 giugno 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_20

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Trust corto circuito sulle tasse**

Trust, cortocircuito sul versamento di imposta, negato il legittimo affidamento del contribuente che si trova a dover cambiare calcoli di versamento dopo il chiarimento di prassi del fisco con la circolare 34/22. Netta presa di posizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, e degli Esperti contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti sull'applicazione delle imposte indirette in relazione a trust le cui dotazioni sono state effettuate prima della pubblicazione della circolare n. 34/E/2022. È necessario garantire una tutela effettiva per i contribuenti che hanno agito in base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate prima della pubblicazione della predetta circolare: deve essere rispettato il principio del legittimo affidamento del contribuente nonché il principio di buona fede, che non ammette restrizioni e che sempre prevalere su tutti gli altri principi generali che regolano l'obbligazione tributaria. Secondo il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, l'Amministrazione finanziaria non ha rispettato tali principi in relazione alla liquidazione delle imposte già versate (ossia prima, della pubblicazione della circolare n. 34/E/2022) dal trustee in aderenza all'orientamento della cd. tassazione “in entrata”. L'Agenzia, infatti, condiziona la definitiva della liquidazione e del versamento delle imposte al momento dell'istituzione o dell'apporto di beni e diritti al trust, esclusivamente al verificarsi di una duplice condizione che tuttavia, nella prassi, è di difficile realizzazione: a) che le attribuzioni siano dirette a vantaggio degli stessi beneficiari; b) che abbiano ad oggetto i medesimi beni e diritti sui quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento dell'imposta. E ancora, laddove non si verificano le predette condizioni, l'Agenzia ritiene che non si configuri una fattispecie di “rapporto esaurito”. Ma il documento pubblicato ieri prende altresì posizione in tema di agevolazioni “prima casa” e di trasferimenti di partecipazioni ex art. 3 comma 4-ter TUS. Sulla prima questione, nel documento si sottolinea non solo che meriti di essere rivista la preclusione sostenuta dalla Agenzia circa il riconoscimento dell'agevolazione “prima casa” agli acquisti effettuati dal trustee. Sulla seconda questione, si dissente con l'orientamento dell'Agenzia secondo cui il dies a quo del quinquennio per il mantenimento del controllo ex art. 2359, co.1, n.1, c.c. della società a cui si riferiscono le partecipazioni oggetto di trasferimento decorre dal momento di attribuzione delle medesime in favore dei beneficiari del trust e non, come avveniva in precedenza, dal momento dell'atto di dotazione delle medesime in trust. Contestata anche l'assenza di qualsivoglia considerazione sulle dotazioni effettuate prima della pubblicazione della circolare in parola, per mezzo delle quali il disponente ha trasferito al trustee e il controllo di una società di capitali, prevedendone, eventualmente, l'attribuzione ai propri discendenti al termine della durata del trust e dichiarando di voler fruire, a decorrere dall'atto di dotazione stesso, del regime ex art. 3 comma 4-ter TUS. Le incertezze applicative dichiarate dal

CNDCEC e della FNC e generate dall'Amministrazione finanziaria, hanno recentemente portato il Governo a tentare di introdurre chiarimenti in merito nel testo dello schema di dlgs. recante, inter alia, modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni, e che verrà presto sottoposto all'attenzione delle Commissioni parlamentari.

Fonte: Stefano Loconte e Beatrice Molteni, *"Trust corto circuito sulle tasse"* Italia Oggi 7 giugno 2024

➤ **Gli amministratori indipendenti non esenti da responsabilità**

Quando si configura una responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali occorre considerare che anche gli amministratori indipendenti sono comunque "amministratori" della società e che questa loro indipendenza non li rende estranei alle dinamiche gestionali della società stessa. È quanto decide la Cassazione con la sentenza 15685/2024, nella quale viene sottolineato che anche gli amministratori indipendenti sono dotati di tutte le prerogative e sono gravati di tutti i doveri tipici dell'ufficio di amministratore di società in quanto muniti di una competenza generale sul governo della società, parimenti incaricati di funzioni di management, di direzione e anche di controllo interno. Nella sentenza anzi si osserva che gli amministratori indipendenti cumulano le tipiche attribuzioni gestorie degli amministratori di società alle precipue competenze degli indipendenti stessi in tema di monitoraggio dell'attività degli amministratori esecutivi; agli amministratori indipendenti compete dunque un ruolo attivo, caratterizzato dal loro dovere di verificare l'operato degli altri amministratori e dei manager, sia al fine di evitare che vengano commessi abusi da parte di chi esercita il potere all'interno della società sia al fine di assicurare che la società medesima si comporti, nello svolgimento della propria attività economica, principi di trasparenza e correttezza. In un caso di assoluta rilevanza per la gestione della società come quello in relazione al quale è stata emanata la sentenza 15685/2024 (la determinazione del prezzo di offerta al pubblico di azioni rinvenienti da un aumento di capitale) sussiste in capo all'intera compagine degli amministratori un dovere di attivarsi il cui inadempimento genera la loro responsabilità per aver omesso di impedire l'evento dannoso ai danni della società, stante che gli indipendenti debbono agire in modo informato, ciascuno in ragione dei rispettivi requisiti di professionalità. In particolare, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi (articoli 2381, commi 3 e 6, e 2392 del Codice civile) non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, in quanto anche i membri non esecutivi del board devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business praticato dalla società. Essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero Cda, anche i consiglieri non esecutivi hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della società e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al Cda, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega.

Fonte: Angelo Busani, *"Gli amministratori indipendenti non esenti da responsabilità"*, Il Sole 24 ore del 6 giugno 2024

➤ Le cripto da più emittenti moltiplicano i rigi da inserire nel quadro W

La circolare 12/E del 2024 fornisce anche una serie di chiarimenti in relazione all'apposizione del visto di conformità nell'ambito dei modelli 730/2024 in presenza del quadro W. Per la valorizzazione delle criptoattività da indicare nel quadro W, oltre a rinviare alla circolare 30/E/2023 (paragrafo 3.7.3), l'Agenzia ha affermato che il Caf o il professionista abilitato che predispose il 730 non deve apporre il visto di conformità in relazione a tale valore, in quanto si tratta di un elemento utile a determinare la base imponibile della sostitutiva sul valore delle criptoattività (Ivaca). Il controllo da parte del Fisco continua a essere eseguito unicamente nei confronti del contribuente e quest'ultimo non può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio alle Entrate, ma deve fornire elementi certi e precisi al fine di ricostruire l'esatto importo delle criptoattività detenute. **Monitoraggio fiscale** Qualora sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio, la sezione I del quadro W non è oggetto di visto di conformità in quanto non devono essere compilate le colonne relative alla determinazione delle imposte patrimoniali sugli asset esteri. Il visto trova invece applicazione qualora nel quadro W sia indicato il credito d'imposta relativamente alle imposte patrimoniali pagate all'estero e detraibili in Italia. A tal fine il Caf o il professionista abilitato deve acquisire: 1 la dichiarazione dei redditi estera e l'eventuale richiesta di rimborso qualora non inserita in dichiarazione; 2 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente in merito alla definitività delle imposte estere e all'assenza di istanze di rimborso presentate allo Stato estero in cui sono state versate. Non è infine oggetto di visto di conformità la verifica della spettanza della detrazione in misura fissa per l'immobile estero adibito ad abitazione principale. Il Caf o il professionista abilitato può limitarsi ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal contribuente. **La compilazione del quadro W** I contribuenti che nel 2023 abbiano detenuto criptoattività relative a più emittenti per periodi diversi non possono sommare i valori di tali asset al fine di indicarli in un unico rigo del quadro W, ma devono compilare distinti rigi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria. Le difficoltà connesse alla compilazione del quadro W sono direttamente proporzionali al numero di operazioni di compravendita di criptoattività realizzate nel periodo d'imposta. È ragionevole ritenere che in tutti quei casi in cui l'exchange residente fiscalmente in Italia abbia applicato l'imposta di bollo del 2 per mille, il quadro W possa essere compilato ai soli fini del monitoraggio fiscale, usufruendo delle semplificazioni della circolare 12/E/2016 e ribadite a Telefisco 2024.

Fonte: Valentino Tamburro "Le cripto da più emittenti moltiplicano i rigi da inserire nel quadro W", Il Sole 24 ore del 1° giugno 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr